

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1182

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MACCHIAVELLI, PRINCIPE e DI PIAZZA

Presentata il 20 marzo 1964

Disposizioni in materia di Cassa nazionale per la previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGGHI! - La legge 12 ottobre 1960, n. 1183, che riguarda i « miglioramenti alle pensioni della Cassa per la previdenza marinara » non ha risolto alcuni problemi di fondo, che sono indilazionabili se si vuole adeguare anche la previdenza marinara a più moderni principi sociali.

Con l'articolo 13 della legge 1183, veniva concesso al Governo delega onde coordinasse e riunisse in un testo unico le disposizioni contenute nella legge stessa con le altre riguardanti la Cassa nazionale per la previdenza marinara, le assicurazioni sociali amministrative dall'I.N.P.S., le Casse marittime per le assicurazioni contro le malattie, gli infortuni ecc.

Ma tale delega non potrà estendersi oltre la compilazione, sia pure aggiornata, della materia.

Di conseguenza si ritiene opportuno vengano tempestivamente aggiornate e modificate alcune situazioni arcaiche, superate dai tempi e dalle nuove esigenze, e ampiamente denunciate in sede di discussione sul bilancio della marina mercantile e del lavoro, oltreché dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, segnatamente a proposito del parere espresso sulla citata legge 1183.

Con l'articolo 1 della proposta di legge, si tende a dare attuazione alla volontà espressa dal Parlamento e non interamente accolta, in pratica, dalla legge 1183. Infatti, in sede di attuazione di tale legge, è risultato che di-

verse migliaia di pensionati vennero esclusi dall'aumento minimo, stabilito nelle misure del 12 per cento con danno particolare per le vedove e gli orfani (pensioni di reversibilità).

Con l'articolo 2, viene ad essere modificata la legge 9 ottobre 1957, n. 975, a favore del pensionato amministrativo e di Stato maggiore navigante, iscritto alla gestione speciale della Previdenza marinara e ai pensionati già appartenenti a dette categorie.

Infatti essi potrebbero « riscattare », ai fini assicurativi, il servizio prestato - anche in modo non continuativo prima della data di iscrizione alla sopra richiamata gestione speciale - alle dipendenze delle aziende esercenti servizi marittimi.

Questa necessità è sentita in modo particolare in quanto in parte del personale viene licenziato, liquidato è riassunto dopo qualche mese in occasione del concentramento e del riassetto di numerose aziende armatoriali.

Il problema è poi tanto più grave per lo Stato maggiore data la mancata sistemazione di ruolo organico degli ufficiali, i quali vedranno, spesso risolti i loro rapporti di lavoro.

Con l'articolo 3 si intendono riaprire i termini previsti dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, onde consentire di mettersi in regola agli ufficiali di macchina i quali per cause varie, e specialmente per la sopraggiunta

nuova guerra mondiale, non presentarono in tempo la domanda, restando così esclusi da un beneficio al quale avevano un concreto diritto.

Infine, con l'articolo 4, si tende a rivalutare il supplemento di pensioni per i contri-

buti versati all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, previsto dalla legge 27 luglio 1952: rivalutazione già concesso ed applicata ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidare saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le « competenze medie » indicate dalla legge 25 luglio 1952, n. 915; qualora dovessero risultare più favorevoli, si prenderanno a base quelle risultanti dall'applicazione delle norme fissate dal primo comma dell'articolo 7 della stessa legge 25 luglio 1952, n. 915.

Le pensioni, così calcolate, dovranno essere aumentate del 12 per cento e non potranno essere inferiori a 15 mila lire mensili.

Per i marittimi la cui pensione sia stata o debba determinarsi — anche solo in parte — sulla base di « competenze medie » riferibili a periodi di navigazione posteriori al 31 maggio 1957, il trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi dell'articolo 6 secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915. Tale trattamento non potrà comunque essere inferiore al trattamento fissato dal primo comma del presente articolo ».

ART. 2.

Le pensioni liquidate, in base alle preesistenti disposizioni di legge, dalla Gestione marittimi alla data di entrata in vigore della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, dovranno essere in ogni caso aumentate in misura non inferiore al 12 per cento.

ART. 3.

L'articolo unico della legge 9 ottobre 1957, n. 975, è sostituito dal seguente:

« Il personale amministrativo e di Stato maggiore navigante iscritto alla Gestione spe-

ziale della Cassa nazionale per la previdenza marinara in base alle norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, ha diritto di chiedere, ai fini assistenziali il riconoscimento di tutto il servizio prestato, anche se in modo non continuativo, in epoca anteriore alla data di iscrizione alla presente Gestione, sia presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, che per le società di navigazione contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

Per ottenere tale riconoscimento è necessario non vi sia stata interruzione del rapporto di lavoro — compreso quello di avventiziato — superiore ad un anno.

La facoltà di cui sopra, dovrà essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro, e potrà essere altresì esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro i quali, alla predetta data, abbiano risolto i rapporti di impiego e dai loro superstiti.

Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello della avvenuta presentazione della domanda. Tale decorrenza si applicherà anche alle domande pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge.

La somma da versare per il riscatto sarà ragguagliata alla riserva matematica, relativa ai periodi da riconoscere, calcolata sulla retribuzione massima prevista dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, per i periodi compiuti anteriormente al 31 luglio 1952 sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale vigente a tale data per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952.

L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale dei contributi eventualmente versati, limitatamente al periodo di servizio riconosciuto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

ART. 4.

A modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, gli ufficiali di macchina possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Cassa della previdenza marinara, il riconoscimento del lavoro svolto in stabilimento meccanico, richiesto per il conseguimento della patente a norma del regolamento del codice della navigazione.

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli ufficiali di macchina patentati, anche se pensionati, all'entrata in vigore della presente legge purché la domanda venga presentata alla Cassa nazionale della previdenza marinara, a pena di decadenza, entro un anno dalla predetta.

ART. 5.

Il supplemento di pensione di cui agli articoli 9, quinto comma della legge 25 luglio 1952, n. 915, e 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1943, n. 1595, è ragguagliato a 18 volte il totale dei contributi versati all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

ART. 6.

Agli oneri derivanti allo Stato di complessivi lire 180 milioni si provvederà conformemente al disposto dell'articolo 14 della legge 12 ottobre 1960. n. 1183.